

legge elettorale), per quelle Università la cosa procede in modo ben diverso che pel collegio di musica in Napoli. Infatti, se per avventura dovrebbero considerarsi gl'impiegati delle stesse come stipendiati sul bilancio dello Stato, ciò non potrebbe avvenire che per aver lo Stato già incamerati i beni di quelle Università, a differenza di quanto avviene pel collegio di musica, per cui lo Stato non fa altro che provvedere all'amministrazione dei beni di quel collegio, da cui ricava al di là della sovvenzione che corrisponde al medesimo.

Io concluderò il mio dire col rammentare un altro non meno forte precedente che noi abbiamo sancito in questa Sessione, appunto interpretando la legge nel senso che sono venuto propugnando finora.

Si trattò di esaminare se fossero eleggibili coloro che erano addetti all'amministrazione della Cassa ecclesiastica. Come rispose la Camera? Decise che, sebbene stipendiati, i medesimi però non dovevano considerarsi stipendiati a carico del bilancio dello Stato. Il che porge occasione a tirarne un più forte argomento per sostenere la elezione dell'onorevole Lazzaro. Infatti, a differenza di quanto poco fa mi trovo di avere osservato per altri istituti, ancorchè non bastassero i proventi del collegio di musica a pagarne le spese, esso che vive di fondi propri, come qualunque privato, mai ed in nessun modo verrebbe a gravitare coll'eccezione delle sue spese sul bilancio dello Stato, ma non avrebbe altro mezzo che quello di aumentare le paghe che gli si corrispondono dagli allievi.

Per contrario devesi ritenere che, quando a pagare gli stipendi di coloro che sono preposti alle casse ecclesiastiche non fossero sufficienti le risorse proprie delle stesse, si costituirebbe per certo un onere al bilancio dello Stato che vi dovrebbe sopporre. Egli è per questo che, se la Camera, nel convalidare l'elezione dell'onorevole Robecchi che si trovava nella condizione da me ora additata, ha stabilito un cosiffatto precedente, io non veggio ragione perchè la Camera stessa, benignamente interpretando la legge nel senso che lo spirito vivifica e la lettera uccide, non voglia far plauso alla convalidazione dell'elezione dell'onorevole Lazzaro, invece dell'annullamento proposto dalla Commissione.

CAPONE. Venendo ultimo nella discussione (per causa affatto imprevista) io non voglio ritornare sulle cose tanto bene esposte da miei onorevoli colleghi; solo io prego la Camera di tener conto di un'altra considerazione, finora non stata presentata, in sostegno della elezione del signor Lazzaro.

Si è bensì detto come la sua nomina a professore fosse affatto provvisoria, come quella che emanò dal direttore del dicastero dell'istruzione pubblica, e con semplice lettera dicasteriale; ma non si è avvertito che per legge organica dell'ex-regno di Napoli i professori del collegio di musica non possono altrimenti venire nominati se non con decreto reale, decreto che nella specie avrebbe dovuto essere dittatoriale. Da questo fatto risulta una irrefutabile conseguenza che basterà essa sola a non lasciarci possibile dubbio di sorta sul vero valore della nomina, la quale deducesi oggi contro la validità della elezione dell'onorevole Lazzaro.

In verità, egli oggi percepisce una specie d'indennità provvisoria, come provvisoria appunto è sempre stata la missione affidatagli dal direttore del dicastero. E ne darò prova indubitabile.

Gli stipendi nel Napolitano vanno soggetti ad una doppia ritenuta, delle quali una del 2 1/2 per cento, che è quella poi che può dar diritto a pensione in pro dell'impiegato e della sua vedova. Or tutti i pagamenti ed assegni attribuiti a titolo di gratificazione, d'indennità, e simili, non sono assog-

gettati a ritenuta di sorta alcuna, epperò non han mai potuto dare diritto a liquidazione di pensione a favore dell'impiegato. La ragione della legge sta principalmente in ciò, che le indennità e le gratificazioni portano sempre un carattere eventuale e provvisorio, perchè dipendenti più dalle condizioni speciali dell'individuo, anzichè dalla carica. Vi ha di più: le gratificazioni e le indennità han sempre potuto pagarsi per ordine, o con approvazione ministeriale, sicchè, ad ottenerne l'assegno temporaneo, o casuale, è bastato una lettera dicasteriale. Non così dei soldi, i quali domandano l'assiento del nome del godente sia sui registri della tesoreria generale, sia sui registri della contabilità dell'amministrazione alla quale appartiene l'individuo. Nel caso nostro la Commissione e la luogotenenza di Napoli avevano una via semplicissima a provare il loro assunto circa l'onorevole Lazzaro, produrci cioè un certificato comprovante l'assiento del suo nome su quei registri, e la ritenuta del 2 1/2 per cento eseguitosi sui pagamenti statigli fatti. Ma nulla di ciò viene dedotto, ed io dico che nulla poteva dedursi; giacchè, per ottenere l'assiento del signor Lazzaro presso la tesoreria generale, qual professore del collegio di musica, una lettera dicasteriale era insufficiente; vi occorreva indispensabilmente un decreto del dittatore. Solo in questo modo avrebbero potuto compiersi le cose da me esposte, ed avrebbe potuto un tempo l'onorevole Lazzaro aver diritto alla pensione.

Egli intanto è certo che, venendone il caso, la gran Corte dei conti non potrà mai riconoscere quella specie di nomina stata fatta con semplice lettera ministeriale, per liquidare la pensione all'onorevole Lazzaro.

Or dopo ciò chi dubiterà più che fu essa provvisoria affatto, e non è mai stato per essa il nostro collega un vero impiegato stipendiato sul bilancio dello Stato? Debbe egli quindi necessariamente essere mantenuto nel suo stallo di deputato.

MASSARI, relatore. Perchè la Camera giudichi con maggior cognizione di causa, darò lettura di una lettera del ministro della pubblica istruzione, nella quale è definita la condizione del collegio di musica in Napoli.

« Il sottoscritto si reca ad onore di rispondere all'onorevolissimo signor presidente della Camera dei deputati, che i professori del collegio di musica di Napoli sono eletti dal Governo e provvisionati dallo Stato, non altrimenti che i professori del collegio medico-chirurgico della stessa città. Quello di musica riceve dal tesoro lire 115,099 annue. »

Se l'identità e non l'assimilazione tra il collegio di musica ed il collegio medico-chirurgico non sussista, lascio giudicare alla Camera.

Mi permetterò di fare una sola osservazione in risposta a ciò che ha detto l'onorevole mio amico Castellano, che ha invocato il precedente dell'onorevole Falconcini.

Io mi limito a far notare alla Camera che il bilancio delle terme di Montecatini non fa parte del bilancio dello Stato.

CAPONE. Quello che ha detto.

Molte voci. Ai voti! ai voti!

CAPONE. Perdonino, si tratta di mantenere od escludere un nostro collega da questa Camera; lascino dunque discutere.

Quello che ha detto l'onorevole Massari non contraddice nemmeno le osservazioni che ho esposte poco fa, anzi dà loro maggior forza. Appunto perchè i professori del collegio di musica sono pagati coi fondi dello Stato, per vedere se veramente il signor Lazzaro è professore definitivamente nominato o no, bisogna sapere se il suo assegno mensile va soggetto alla ritenuta del 2 1/2 per cento, e perciò se egli ha